



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 DICEMBRE 1993

N. 698 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

L'anno millenovecento novantatré il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	h		26) INTRONA Onofrio	h	
2) ANGIULI Vito	h		27) LIA Cesare	h	
3) ANNESE Mario	h		28) MACRI' Camillo	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) MARROCCOLI Tommaso	h	
5) ARMENISE Nicola		h	30) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
6) BALDUCCI Enrico		h	31) MARZO Corradino		h
7) BELARDI Raffaele	h		32) MASSAFRA Isabella	h	
8) BELLOMO Michele	h		33) MASTRANGELO Giovanni	h	
9) BRUNO Antonio	h		34) MINISCHETTI Luigi	h	
10) CARROZZO Gaetano	h		35) OCCHIOFINO Nicola	h	
11) COLANGELO Sabino	h		36) PAOLUCCI Roberto		h
12) COLOGNO Michele	h		37) PIZZICOLI Michele		h
13) CONVERTINO Cosimo	h		38) POTI' Vittorio	h	
14) COPERTINO Giovanni	h		39) PUGLIESE Girolamo		h
15) DE CRISTOFARO Mario	h		40) SABATO Giovanni	h	
16) DE LUCIA Francesco	h		41) SAVINO Vito	h	
17) DI CAGNO Nicola	h		42) SILVESTRI Antonio	h	
18) DI GIOIA Pasquale	h		43) STANO Giulio	h	
19) DIPIETRANGELO Carmine	h		44) STRAZZERI Marcello	h	
20) FERLICCHIA Luigi	h		45) TAGLIENTE Nicola	h	
21) FESTINANTE Luigi	h		46) TARQUINIO Lucio	h	
22) FITTO Raffaele	h		47) TATARELLA Salvatore		h
23) FUSILLO Nicola	h		48) TEDESCO Alberto	h	
24) GIANGROSSI Luigi	h		49) TONDO Antonio	h	
25) GODELLI Silvia	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

3

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, Cons. Strazzeri (si è allontanato dall'Aula il Presidente Convertino), il quale informa l'Assemblea che quattordicesimo argomento in discussione è il disegno di legge "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

Dà la parola al relatore, Cons. Cologno, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

(La Cons. Godelli si allontana dall'Aula informandone la Segreteria del Consiglio, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento interno del Consiglio)

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti (sono assenti dall'Aula il Gruppo MSI e la Cons. Godelli), espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



LEGGE REGIONALE

"Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1
(Definizioni)

1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1°, lett.i), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
- le strutture funzionalmente connesse con le attività per l'esercizio del culto;
- gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;
- gli immobili destinati alla formazione del clero;
- gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.

(approvato a unanimità di voti. Sono assenti dall'Aula il Gruppo MSI e la Cons. Godelli)

ART. 2
(Programma annuale di finanziamento)

1. Gli enti proprietari e le competenti autorità religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordini diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorità



territoriali riconosciute a norma di legge, formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le domande di concessione di contributi, indirizzate all'Assessorato regionale ai LL.PP., corredate di un progetto di massima delle opere da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente.

2. In sede di prima applicazione il termine indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP., di concerto con l'Assessore regionale ai Beni culturali, in presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della legge 1 giugno 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di cui all'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 3 e con priorità per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

(approvato a unanimità di voti. Sono assenti dall'Aula il Gruppo MSI e la Cons. Godelli)

ART. 3

(Contributi di urbanizzazione secondaria)

1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorità religiose una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche per l'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione delle relative aree.

3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in misura proporzionale alla consistenza nel Comune



delle comunità di diversa confessione.

4. Il 20% delle somme versate da ciascun Comune è destinato alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio di competenza dell'autorità religiosa mandataria, in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal Comune stesso e somme investite sul proprio territorio. L'80% è comunque destinato all'esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel Comune conferente la rispettiva somma.

5. Le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica del loro impiego.

6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

7. E' in facoltà delle competenti autorità religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Per gli edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime giuridico della Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, ferme restando le competenze degli Organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione degli interventi di cui alla stessa Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, la convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorità religiose ed i Comuni è obbligatoria ed i lavori vanno realizzati dai Comuni con le modalità di cui alla l.r. n. 37 del 29 giugno 1979.

(approvato a unanimità di voti. Sono assenti dall'Aula il Gruppo MSI e la Cons. Godelli)

ART. 4
(Abrogazioni e norma finanziaria)

1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.



Consiglio Regionale
della Puglia

54

2. La presente legge non comporta l'iscrizione di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.

(approvato a unanimità di voti. Sono assenti dall'Aula il Gruppo MSI e la Cons. Godelli)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)